

Avvocati: iscrizione gestione separata anche se non si guadagnano 5000 euro

Annamaria Villafrate | 20 feb 2021

Per la Cassazione, ai fini dell'obbligo d'iscrizione alla gestione separata INPS non rileva l'entità del reddito annuo dell'avvocato ma l'esercizio abituale della professione.



- [Obbligo iscrizione gestione separata INPS per l'avvocato](#)
- [Per l'iscrizione INPS non occorre che il reddito superi i 5000 euro](#)
- [Rileva l'abitudine della professione esercitata non il reddito](#)

Obbligo iscrizione [gestione separata](#) INPS per l'avvocato

Per il libero professionista che non raggiunge la soglia di reddito richiesta per iscriversi alla [Cassa Forense](#), ai fini dell'obbligo d'iscrizione alla [gestione separata](#) INPS rileva l'abitudine con cui esercita la sua attività, non l'entità del reddito. Questi i chiarimenti forniti dalla Cassazione nella [sentenza](#) n. 4419/2021 (sotto allegata), ma perché gli Ermellini giungono a questa conclusione?

Il Giudice di primo grado dichiara che l'avvocata non è tenuta a iscriversi alla [Gestione separata](#) nei periodi in cui ha prodotto un reddito inferiore ai minimi richiesti per l'iscrizione obbligatoria alla [Cassa Forense](#).

La Corte d'Appello conferma la decisione. Vero infatti che gli avvocati non obbligati a iscriversi alla Cassa, devono iscriversi alla [gestione separata](#), vero anche però che per iscriversi all'INPS è richiesta la produzione, da parte del professionista, di un importo superiore ai 5000,00 euro l'anno. Circostanza che nel caso di specie non è stata dimostrata.

Per l'iscrizione INPS non occorre che il reddito superi i 5000 euro

Insoddisfatto delle decisioni a cui sono pervenuti i giudici di merito l'INPS ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo di censura. Richiamando la normativa in materia, l'Istituto contesta la decisione della Corte d'Appello perché ha ritenuto erroneamente che la produzione di un reddito non inferiore a 5000 euro costituisca il solo presupposto obbligatorio per l'iscrizione alla [Gestione Separata](#).

Rileva l'abitudine della professione esercitata non il reddito

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS perché ritiene fondato il motivo sollevato.

Più volte la Cassazione ha precisato che è obbligatorio iscriversi alla [gestione separata](#) INPS se si esercita un'attività professionale in forma abituale, anche se non esclusiva e anche occasionale, per la quale la legge prevede l'iscrizione a un Ordine o Albo.

Obbligo che viene meno solo se il soggetto è già iscritto alla Cassa di riferimento.

Affermazione che si ricava dalla lettura combinata degli articoli 2, comma 26 della legge n. 335/1995 e dell'art. 44 del [decreto legge](#) n. 269/2003. In base alla prima norma sono obbligati a iscriversi alla [gestione separata](#) i soggetti che esercitano "per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo", il secondo invece estende tale obbligo a coloro che svolgono attività di lavoro autonomo anche in forma occasionale, se il reddito annuo prodotto supera i 5000 euro.

Dalla lettura di queste due norme emerge che:

- "l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto a un albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo a un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;
- la produzione di un reddito superiore alla soglia di 5000,00 euro costituisce invece il presupposto affinché un'attività di lavoro autonomo occasionale possa metter capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri della abitudine."

Dirimente quindi è il modo in cui è svolta l'attività, ossia se in forma abituale oppure no, carattere ricavabile dall'iscrizione all'albo, dall'apertura o meno della Partita Iva o dall'organizzazione materiale dell'attività. Abitudine che però deve essere valutata ex ante, perché in caso contrario si ancorerebbe il requisito dell'iscrizione alla gestione separata alla soglia di reddito dei 5000,00 euro che invece, come anticipato, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione delle attività libero professionali svolte in modalità occasionale.

Ne consegue quindi che l'avvocato che guadagna meno di 5000 euro all'anno è tenuto a iscriversi alla gestione separata INPS se svolge attività professionale in forma abituale, requisito ricavabile da come ha organizzato materialmente l'attività e dall'apertura della Partita Iva. Attenzione però, perché non esiste una presunzione

assoluta secondo la quale è abituale l'attività che richiede l'iscrizione a un Albo o a un ordine.

[Scarica pdf Cassazione n. 4419/2021](#)

Fonte: Avvocati: iscrizione gestione separata anche se non si guadagnano 5000 euro <https://www.studiocataldi.it/articoli/41184-avvocati-iscrizione-gestione-separata-anche-se-non-si-guadagnano-5000-euro.asp#ixzz6nHl4p9pM>  
( da [www.StudioCataldi.it](http://www.StudioCataldi.it) )


ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE SOGGERRE ESENTE DIRITTO



18 FEB. 2021

. 4419/21

Oggetto



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 26705/2019

Cron. 4419

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Ud. 13/01/2021
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - PU
- Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -
- Dott. LUIGI CAVALLARO - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 26705-2019 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

- ricorrenti -

contro

TA

;

- intimata -

avverso la sentenza n. 99/2019 della CORTE D'APPELLO  
di GENOVA, depositata il 06/03/2019 R.G.N. 30/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI  
CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per  
accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato LELIO MARITATO.

Cassazione.net





## FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 6.3.2019, la Corte d'appello di Genova ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'Avv. AT non tenuta ad iscriversi presso la Gestione separata in relazione ai periodi nei quali aveva prodotto un reddito inferiore ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Cassa Nazionale Forense.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato che non fossero tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presupponeva pur sempre la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00, ex art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), della cui occorrenza, nel caso di specie, non era stata data prova.

Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. L'Avv. AT è rimasta intimata.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26 ss., l. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), 53, d.P.R. n. 917/1986, 10, 11 e 22, l. n. 576/1980, 21 comma 10, l. n. 247/2012, e 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), per avere la Corte di









pur sempre di forme di *praesumptio hominis*, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto.

Sotto questo profilo, deve escludersi che – come invece preteso dall'Istituto ricorrente – tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettata dagli artt. 61 e 69-bis, d.lgs. n. 276/2003, così da trapassare nel campo della presunzione legale: tanto l'art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevede che «sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali», quanto il successivo art. 69-bis, comma 3, che esclude dalla presunzione di continuità di cui al precedente comma 1 le «prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale», sono preordinati a dettare discipline di favore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell'individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contratto di collaborazione e che, ai fini fiscali, non possono presumersi continuative; si tratta, in altri termini, di disposizioni che operano l'una nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti e l'altra nei confronti dell'Erario, ma dalle quali non è possibile desumere alcuna presunzione *iuris et de iure* tale per cui un'attività libero-professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'L' or 'V', located at the bottom right of the page.



ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata. Resta piuttosto da osservare che, una volta chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo le presunzioni ricavabili ad es. dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità. Fermo restando, ovviamente, che l'abitualità di cui si discute dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta *ex ante* del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza *ex post* desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale.

In quest'ottica, reputa il Collegio che l'affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019 (cit. adesivamente nella sentenza impugnata a sostegno della diversa interpretazione colà accolta), secondo cui la produzione di un reddito superiore a € 5.000,00 darebbe luogo *ex se*



all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia cit. valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata.

Pertanto, non essendosi la Corte di merito uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.1.2021.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Luigi Cavallaro

IL PRESIDENTE

Antonio Manna

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Maria Pia Giacoia

Il Funzionario Giudiziario

Depositato in Cancelleria  
oggi, 18 FEB. 2021

8

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Pia Giacoia